VA1 1527398

Napoli 17. Dicembre 1826.

FRANCESCO PRIMO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo necessario di darsi una definitiva organizzazione al nostro Corpo Reale di Artiglieria, ed a quello del Treno, in modo che il primo possa adempire i diversi oggetti della sua istituzione, e corrisponda nello stesso tempo alla nuova organizzazione della nostra Armata, ed alle Fortificazioni esistenti ne' Nostri Reali Dominj, e che il secondo sia in tempo di pace proporzionato a' bisogni dell' armata suddetta, e suscettibile di qualsivoglia aumento per le occorrenze di guerra.

Visto il Regolamento provvisorio approvato con Real Decreto del 21 Ottobre 1822;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina;

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

Articolo Primo.

Il Corpo Reale di Artiglieria si comporrà da

1. Direzione Generale,
2. Ispezioni,
3. Direzioni,
14. Sotto Direzioni,
2. Reggimenti di Artiglieria a piedi,

Mezza Brigata di Artiglieria a Cavallo per la nostra Guardia,

1. Brigata di Artefici Pompieri ed Armieri,
1. Brigata di Artiglieri Veterani addetti alla custodia, ed al servizio delle Batterie nelle Coste, Isole, e Piazze marittime.

1. Corpo Politico Militare.

1. Corpo di Artiglieri Littorali addetti a servire le suddette Batterie quando sarà ordinato.

ART. 2.

La Direzione Generale sarà affidata ad un Maresciallo di Campo, o Tenente Generale provveniente dall'Arma, che continuerà a denominarsi Direttore Generale del Corpo Reale di Artiglieria.

ART. 3.

Esso Direttor Generale avrà un Ajutante di Campo della Classe de' Capitani, o Capitan Tenenti, il quale sarà anche incaricato de' dettagli della Direzione Generale.

ART. 4.

Due Brigadieri, o Marescialli di Campo saranno gl' Ispettori, tanto del personale, quanto del materiale dell'Arma, uno pe' Dominj al di quà del Faro, l'altro per quelli al di là.

ART. 5.

Le tre Direzioni saran comandate da tre Colonnelli denominati Direttori, ed ognuno riunirà il comando, e concentrerà il servizio, e l'Amministrazione delle Sotto-Direzioni locali, com' è indicato nella tavola annessa all'Articolo seguente.

ART. 6.

Le quattordici Sotto-Direzioni saran comandate da quattordici Tenenti Colonnelli, che si denomineranno Sotto-Direttori, e saranno distinte in locali, per gli stabilimenti e manifatture nel modo che segue.

SPECIE delle SOTTO-DIREZIONI.	Numerazione delle sotto-Direzioni.	DIREZIONI cui sono ADDETTE.	RESIDENZA DE' DIRETTORI.	RESIDENZA DE' SOTTO-DIRETTORI.	ESTENSIONE delle SOTTO-DIREZIONI.
Stabilimenti di Manifatture.	1.ª	»	»	Napoli	Arsenale di Napoli.
	2.ª	»	»	Idem	Fonderia e Barena.
	3.ª	»	»	Idem	Montatura d' Armi.
	4.ª	»	»	Torre Annunziata	Manifattura d' Armi.
	5.ª	»	»	Mongiana	Stabilimento della Mongiana.
Locali.	6.ª	»	NAPOLI. »	Napoli	Provincia di Napoli, e due Principati.
	7.ª	»		Capua	Capua colla parte di Terra di Lavoro al di quà del Garigliano, e col Contado di Molise.
	8.ª	Addette alla 1.ª Direzione.		Gaeta	Gaeta colle Isole adjacenti, e con la parte di Terra di Lavoro al di là del Garigliano.
	9.ª	»	»	Pescara	I tre Abruzzi.
	10.ª	Addette alla 2.ª Direzione.	BARLETTA.	Monteleone	Le tre Calabrie con la Basilicata.
	11.ª			Taranto	Provincia di Capitanata Bari, ed Otranto.
	12.ª	Addette alla 3.ª Direzione.	PALERMO.	Palermo	Valli Minori di Palermo, Trapani, e Girgenti compreso l' Arsenale di Palermo.
	13.ª		»	Messina	Valli Minori di Catania, e Messina.
	14.ª	»	»	Siracusa	Valli Minori di Siracusa, e Caltanissetta.

Digitized by Google

ART. 7.

Il Direttore della Prima Direzione avrà anche l'incarico delle scuole teoriche, e pratiche.

ART. 8.

I due Reggimenti di Artiglieria a piedi conserveranno i nomi di Re, e Regina.

ART. 9.

Ognuno de' suddetti due Reggimenti sarà composto da uno Stato Maggiore da uno Stato Minore, e da 16 compagnie nel seguente modo. Sarà diviso in due Battaglioni. Ciascun Battaglione in due Brigate, ed ogni Brigata in quattro Compagnie.

Stato Maggiore di un Reggimento.

1. Colonnello Comandante del Reggimento.
1. Tenente-Colonnello.
4. Maggiori Comandanti le quattro Brigate.
1. Ajutante Maggiore Capitan-Tenente provveniente dalla Classe degli Ajutanti.
1. Quartier-mastro primo, o secondo Tenente provveniente dalla Classe degli Ajutanti.
2. Uffiziali di Dettaglio primi o secondi Tenenti.
1. Cappellano.
1. Primo Chirurgo.
2. Secondi Chirurghi.

Totale 14.

STATO MINORE.

1. Primo Sergente Foriere.
1. Profosso primo sergente.
1. Caporal de' Tamburi.
1. Armiere.
1. Sartore } con gli averi di Allievo.
1. Calzolajo }

Totale 6.

Digitized by Google

Allo Stato Minore di quello de' due Reggimenti, che sarà stazionato in Napoli saranno addetti, oltre de' sopraindicati, i seguenti individui componenti una banda detta di Artiglieria, cioè:

1. Tamburo Maggiore.
1. Capobanda.
11. Musicanti.
1. Gran Cassa.
1. Cassa rullante.
2. Piattini.

Totale 17.

Forza di ognuna delle 16 Compagnie in tempo di pace.

1. Capitan Comandante.
1. Capitan Tenente.
1. Primo Tenente.

Totale 3.

1. Ajutante Sotto-ufficiale.
1. Primo sergente.
4. Secondi sergenti.
1. Caporal Foriere.
4. Caporali.
4. Fuochisti.
2. Tamburi.
12. Primi } artiglieri.
20. Secondi } artiglieri.
12. Allievi.

} Divisa in quattro Squadre.

Totale 61.

ART. 10.

In tempo di guerra ogni compagnia riceverà quell' aumento di allievi che sarà da Noi fissato in tale circostanza.

Google

ART. 11.

Aggregati alle compagnie del Reggimento di Artiglieria a piedi di stazione in Napoli saranno 16 Alunni Alfieri di Fanteria in risulta degli esami, che avranno subiti nel Real Collegio Militare.

Questi verranno istruiti nelle scuole di applicazione di Artiglieria e Genio di quanto riguarda il mestiere ed il servizio dell' Artiglieria per essere promossi, previi corrispondenti annuali esami prescritti pei cadetti nelle Reali ordinanze pel Corpo suddetto agl' impieghi vacanti di Tenenti dell' Arma.

ART. 12.

La mezza Brigata di Artiglieria a cavallo della Guardia si comporrà da uno Stato Maggiore, da uno Stato Minore, e da due compagnie come seguono.

STATO MAGGIORE.

1. Tenente-Colonnello Comandante la mezza Brigata.
1. Ajutante Maggiore 1.° Tenente provveniente dalla classe degli Ajutanti col soldo, e soprasoldo secondo il suo grado nella mezza Brigata e con la indennità della carica.
1. Quartier-Mastro primo, o secondo Tenente provveniente dalla classe degli Ajutanti.
1. Uffiziale di dettaglio primo, o secondo Tenente col soldo e soprasoldo secondo il suo grado nella mezza Brigata, e con la indennità della carica.
1. Cappellano.
1. Secondo Chirurgo.

Totale 6.

STATO MINORE.

1. Veterinario.
1. Sellajo.
1. Armiere.
1. Caporale Trombetta montato.
1. Sartore } con gli averi di Allievo.
1. Calzolajo }

Totale 6.

Forza di ognuna delle due compagnie.

1. Capitan Comandante.
1. Capitan Tenente.
1. Primo Tenente.
1. Secondo Tenente.

Totale 4.

	Cavalli di Regio Conto.
1. Ajutante Sotto-Uffiziale	1
1. Primo Sergente	1
4. Secondi Sergenti	3
1. Caporal Foriere	»
4. Caporali	3
4. Fuochisti 12. Primi Artiglieri 20. Secondi Artiglieri 12. Allievi	40
1. Miniscalco	»
2. Trombetti	2
Totale 62.	50

ART 13.

Ognuna delle suddette due Compagnie sarà in tempo di guerra aumentata di quel numero di Allievi, e di Cavalli, che sarà da Noi stabilito.

ART. 14.

Dovendo la suddetta mezza Brigata essere uno de' Corpi componenti la Nostra Guardia, la medesima sarà sotto il comando, ed Ispezione del Comandante Generale, ed Ispettor Generale di essa Guardia.

ART. 15.

Gli Uffiziali della indicata mezza Brigata conserveranno la di loro antichità nell' intero Corpo Reale di Artiglieria, e concorreranno negli ascensi con tutti gli Uffiziali di dett' Arma.

Digitized by Google

A R T. 16.

Gli Uffiziali per gl' impieghi vacanti, ed i rimpiazzamenti degli uomini nella succennata mezza Brigata, ci verranno proposti dal Comandante Generale ed Ispettor Generale della Nostra Guardia per mezzo del Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina, tra quelli dell' Artiglieria di Linea.

A R T. 17.

La Brigata degli Artefici Pompieri ed Armieri avrà parimenti uno Stato Maggiore, uno Stato Minore, due Compagnie di Artefici Pompieri, ed altrettante di Artefici Armieri della seguente forza.

STATO MAGGIORE.

1. Tenente Colonnello Comandante.
1. Quartiermastro 1.° o 2.° Tenente provveniente dalla Classe degli Ajutanti.
1. Uffiziale di dettaglio 1.° o 2.° Tenente
1. Cappellano.
1. Secondo Chirurgo.

Totale 5.

STATO MINORE.

1. Primo Sergente Foriere.
1. Sartore } con gli averi di Artefici di 3.ª Classe.
1. Calzolajo }

Totale 3.

Forza di ognuna delle due Compagnie Artefici Pompieri.

1. Capitan Comandante.
1. Capitan Tenente.
1. Primo Tenente.

Totale 3.

Digitized by Google

1. Ajutante Sotto-Uffiziale.
1. Primo Sergente.
4. Secondi Sergenti.
1. Caporal Foriere.
4. Caporali.
1. Tamburo.
4. Capi Maestri.
12. Artefici di 1.ª Classe.
24. Artefici di 2.ª Classe.
36. Artefici di 3.ª Classe.

Totale 88.

Forza di ognuna delle due Compagnie Artefici Armieri.

1. Capitan Comandante.
1. Capitan Tenente.
1. Primo Tenente.

Totale 3.

1 Ajutante Sotto Uffiziale.
1. Primo Sergente.
4. Secondi Sergenti.
1. Caporal Foriere.
4. Caporali.
1. Tamburo.
4. Capi Maestri.
12. Artefici di 1.ª Classe.
24. Artefici di 2.ª Classe.
24. Artefici di 3.ª Classe.

Totale 76.

ART. 18.

Gli Ajutanti delle Compagnie Artefici Pompieri si nomineranno colla condizione di dover essere uno di condizione Falegname, e l'altro di Ferrajo.

Digitized by Google

ART. 19.

La Compagnia Artefici Pompieri, oltre del servizio negli Arsenali, ne' Parchi, e delle Pompe per estinguere gl' incendj saranno in Campagna incaricati di quello de' Ponti Militari di qualunque genere occorrente pei movimenti dell' Armata.

ART. 20.

La forza di ognuna di esse due Compagnie da Ajutante in giù, esclusi il Caporal Foriere, ed il Tamburo, che possono non essere Artefici sarà approssimativamente composta di due sesti Forgiatori, e Limatori, un sesto di Falegnami, fra i quali alcuni di ascia a piedi, due sesti di Ruotari, ed un sesto di Calafati, e Marinari.

ART. 21.

La Brigata degli Artiglieri Veterani si comporrà da uno Stato Maggiore, da uno Stato Minore, e da quattro Compagnie nel modo seguente.

STATO MAGGIORE.

1. Tenente Colonnello Comandante.
1. Quartiermastro 1.° o 2.° Tenente.
1. Uffiziale di dettaglio 1.° o 2.° Tenente, col soldo e sorpassoldo del suo grado nella Brigata, e con la indennita della carica.

Totale 3.

STATO MINORE.

1. Sergente Foriere.
1. Sartore } con gli averi di Artiglieri.
1. Calzolajo }

Totale 3.

Forza di ognuna delle 4. Compagnie.

1. Capitano.
1. Primo Tenente.
1. Secondo Tenente.

Totale 3.

1. Ajutante Sotto Uffiziale.
1. Primo Sergente.
4. Secondi Sergenti.
1. Capòral Foriere.
8. Caporali.
1. Tamburo.
60. Artiglieri.

Totale 76.

A R T. 22.

Nella suddetta Brigata saran versati i sotto-uffiziali, e gli artiglieri, i quali essendosi resi meritevoli di considerazione nell' aver per lungo tempo ben servito ne' diversi corpi dell' Artiglieria, non siano più nella circostanza di poter proseguire un servizio attivo. Potranno esservi ancora ammess' i soldati del Corpo de' Zappatori che abbiano i detti requisiti.

A R T. 23.

Dal giorno in cui avrà luogo la formazione della indicata Brigata resteranno abolite le attuali compagnie degli Artiglieri Littorali, i cui individui da Capitano a primo artigliere passeranno a far parte della Brigata medesima nelle rispettive classi, nelle quali risultando degl' Individui superanti all' organico, saranno questi destinati al seguito di essa Brigata, laddove non si potessero collocare in altri impieghi del Corpo, ciocchè dovrà praticarsi per quanto sia possibile.

A R T. 24.

I così detti secondi artiglieri delle succennate attuali compagnie Littorali non saranno congedati, se non se dopo che avrà avuto effetto la formazione

del Corpo di Artiglieri Littorali nel presente Decreto ordinata, ed in questo frattempo dipenderanno nel servizio dagli ordini de' Capitan Tenenti, Sotto-Direttori, e Direttori che comanderanno ne' luoghi di loro residenza.

ART. 25.

Il Corpo Politico Militare di Artiglieria, dovendo comprendere un numero e specie d' individui proporzionati al bisogno di custodire, e ben mantenere il materiale della suddetta Arma nelle molte, Piazze, Forti, e Batterie esistenti in tutta la estensione de' nostri Reali Dominj, e negli stabilimenti di manifatture affidati all' Arma medesima, ed a quello di far progredire con regolaritá ed esattezza i lavori, e l' andamento pratico del servizio negli stabilimenti suddetti sarà formato nel modo seguente:

1. Guarda magazzino Principale.
1. Primo Ajutante del suddetto.
1. Secondo Ajutante del suddetto.
7. Guarda-Magazzini di Prima classe.
15. Guarda-Magazzini di seconda classe.
30. Guarda-Magazzini di terza classe.
45. Guardiani.
2. Cappellani di cui uno per la fabbrica d' armi della Torre-Annunziata, l' altro per lo stabilimento della Mongiana con gli averi che attualmente godono.
2. Fonditori principali de' quali uno per la Mongiana, e l' altro per la Fonderia di Napoli.
1. Ajutante Fonditore per la Mongiana.
4. Allievi di Fonderia, di cui due per la Mongiana, e due per la Fonderia di Napoli.
1. Costruttore per la Mongiana.
1. Disegnatore per l' Arsenale, e per la Fonderia di Napoli.
1. Chirurgo per la Mongiana della classe de' chirurghi Militari.
2. Controlori d' armi di prima classe, di cui uno per la fabbrica e l' altro per la montatura d' armi.
3. Controlori d' armi di 2. classe } pe' suddetti Stabilimenti, per la Sala d'armi di Napoli, e per le piazze di Palermo e Messina.
4. Revisori ——————— }

Da riport. 121.

Riporto 131.

1. Ajutante Segretario per la Mongiana 2. Amanuensi per la Mongiana	con gli averi che attualmente godono.
1. Capo Artefice Veterano 1. Sotto-Capo Artefice Veterano 8. Artefici Veterani	per l' Arsenale di Napoli.
1. Capo Guardaboschi 9. Guardaboschi	per la Mongiana.

Totale 144.

A R T. 26.

Il Corpo degli Artiglieri Littorali sarà formato sulle basi dell' Ordinanza del 1793., non che sulle seguenti, e con quelle modificazioni che il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina crederà necessario di sottoporre alla Nostra Sovrana approvazione.

Esso Corpo si comporrà di venti compagnie, di cui ognuna avrà la forza corrispondente al servizio delle Batterie esistenti nell' estensione del locale che le si assegnerà.

Gli Artiglieri che le comporranno dovranno essere delle classi degli Artisti ferrari, falegnami, muratori, bottari, stagnari, e de' campagnuoli.

A R T. 27.

Gl' individui che saranno ammessi a far parte delle compagnie di Artiglieri Littorali saranno esenti dalla leva ed avranno l' onore di vestire il solito uniforme. Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni ci proporrà il modo di diminuire le quote di reclute che debbono somministrare per la leva quei comuni, i quali avranno dato un numero di Artiglieri Littorali che per la di loro età sarebbero entrati nella leva medesima.

A R T. 28.

L' età per l' ammissione de' suddetti Artiglieri non dovrà esser minore di anni 18 compiti.

Essi saranno obbligati di servire fino all' età di quarant' anni finiti e non potranno dimandare il di loro congedo se non per motivi, che l' inabilitano di

Digitized by Google

400

proseguire il servizio, e se i motivi stessi non sieno validamente contestati, e pienamente verificati.

A R T. 29.

Se alcuno degli Artiglieri medesimi senza i sopracitati motivi domanderà il suo congedo, ovvero per esimersi dal servizio si assenti da' luoghi, ne'quali gli è permesso di domiciliare, portandosi in altro luogo distante da' medesimi sarà riputato come uscito nel bussolo della leva, e passerà di dritto soldato nell' Armata per sei anni.

A R T. 30.

Gli Artiglieri Littorali non percepiranno avere alcuno fuori servizio. Quando saran chiamati in attività di servizio con le regole prescritte nell' Ordinanza dell' Amministrazione Militare, percepiranno ognuno grana venticinque al giorno pagabili sulla prima classe dello Stato Discusso della Guerra.

A R T 31.

Gli Artiglieri Littorali dipenderanno nel servizio dagli ordini dei Capitani Tenenti di residenza, de' Sotto-Direttori, e Direttori di Artiglieria.

A R T. 32.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina dopo di essersi messo di accordo col Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, presenterà alla Nostra Approvazione un regolamento per mandarsi ad effetto la formazione del suddetto Corpo di Artiglieri Littorali, per la distribuzione de' medesimi nelle diverse Batterie, e per la di loro istruzione comprendendovi le distanze da potersi permettere pe' domicilj di essi Artiglieri.

A R T. 33.

De' due Reggimenti di Artiglieria a piedi, uno intero, per quanto sarà possibile resterà di guarnigione in Napoli, dove sarà stabilita la scuola, e l' altro dimorerà in Sicilia, dovendo da quest' ultimo sortire tutt' i distaccamenti necessarj a guarnire le coste, e le piazze di quell' Isola, e gli altri da doversi distribuire nelle Province al di quà del Faro.

In caso di bisogno però alcuni de' distaccamenti occorrenti al di quà del Faro saranno forniti dal Reggimento di Stazione in Napoli nelle Piazze, e nei

Digitized by Google

luoghi più vicini a questa capitale, onde se ne possa spesso far la permuta. Questi due Reggimenti cambieranno di destino ogni tre anni, se da Noi non sarà disposto altrimenti.

A R T. 34.

Una o due squadre della Brigata Artefici Pompieri ed Armieri a misura del bisogno saranno distaccati in Palermo per servizio di quello Arsenale.

A R T. 35.

I Capitan-Tenenti saranno distaccati dalle loro compagnie ed incaricati dei diversi dettagli del servizio negli stabilimenti di manifattura dell' Arma, e nelle Piazze.

A R T 36.

Agli stessi incarichi alterneranno co' suddetti gli attuali Capitani di residenza fissa, i quali rimarranno, giusta la di loro istituzione, fino all' estinzione di questa classe.

A R T. 37.

I destini de' Direttori, Sotto-Direttori, Capitan-Tenenti, Guarda-Magazzini e Guardiani saranno proposti dal Direttore Generale ed approvati dal Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina.

I Direttori, e Sotto-Direttori cambieranno il loro destino ogni tre anni e si faranno passare i Capitan-Tenenti ogni due anni da una incombenza all' altra, affinchè possano istruirsi in tutte le pratiche, e cognizioni de' diversi rami di Artiglieria.

Se la necessità e la convenienza del Nostro Real servizio esigessero qualche variazione nelle permute di alcuno de' suddetti destini, il Ministro medesimo sulla proposizione del sopraindicato Direttor Generale potrà permetterla.

A R T. 38.

Gli Ajutanti quando non vi saranno più Uffiziali disponibili pervenuti dalla loro classe, potranno essere promossi agl' impieghi vacanti di Uffiziali della Brigata de' Veterani, di Quartiermastri, di Ajutanti Maggiori e di Guarda-Magazzini ma non potranno aspirare ne ascendere regolarmente ad altro avanzamento nel Corpo, se non se in casi straordinarj, riserbandoci di premiare

sempre il di loro servizio e zelo con altri vantaggiosi mezzi. La scelta de' Quartiermastri dovrà sempre farsi a proposizione de' Consigli di Amministrazione dei Corpi dell' Arma, ne' quali si debbono provvedere tali piazze.

A R T. 39.

Sotto la presidenza del Direttor Generale vi sarà un Consiglio Generale di Artiglieria, composto dall' Ispettore per le Province al di quà del Faro, dal Direttore della prima Direzione, dal Colonnello del Reggimento di guarnigione in Napoli, e dal più antico de' Tenenti Colonnelli di residenza in detta Capitale. Il Segretario ne sarà uno de' Capitan-Tenenti addetti al servizio del Materiale dell' Arma in Napoli a scelta del Consiglio.

Questo Consiglio dovrà riunirsi ne' mesi di Settembre ed Ottobre di ciascun anno per dare adempimento a quanto vien prescritto nell' Articolo 433. dell' Ordinanza dell' Amministrazione militare, e per esaminare, e discutere gli oggetti relativi agli Armamenti delle frontiere dalla parte di terra e di mare, e delle Piazze, alle costruzioni di Artiglieria e delle armi per le truppe, ed altre di simile importanza pel miglioramento del servizio dell' arma.

Il suddetto consiglio potrà essere riunito nel corso dell' anno quante altre volte il Direttor Generale lo credesse necessario, o venisse ordinato dal Ministro della Guerra, e Marina, per trattare e dare il parere in affari, che meritano una particolare discussione.

A R T. 40.

L' Amministrazione de' diversi Corpi di Artiglieria sarà l' istessa ch' è stabilita con l' Ordinanza dell' Amministrazione Militare.

A R T. 41.

L' Amministrazione delle spese pel materiale di Artiglieria continuerà nel modo prescritto dalla suddetta Ordinanza. I Consigli di Amministrazione delle Direzioni locali, dovranno essere per Direzioni, e preseduti dai Colonnelli Direttori, e quei dell' Arsenale di Napoli, e degli altri Stabilimenti continueranno ad essere per Sotto-Direzioni, e preseduti da' rispettivi Sotto-Direttori. Tutti i Consigli suddetti saranno nel resto composti a' termini dell' art. 435 dell' Ordinanza stessa.

Digitized by Google

A R T. 42.

I Sotto-Direttori che comanderanno l' Arsenale di Napoli e gli altri stabilimenti di manifatture, corrisponderanno per ciò che riguarda servizio ed Amministrazione de' medesimi direttamente coll' Ispettore dell' arma per le Province al di quà del Faro.

A R T. 43.

Il Treno della Nostra Armata resterà formato dalle due seguenti parti, la prima delle quali continuerà a denominarsi Divisione del Treno di Casa Reale e resterà addetta al servizio dell' Artiglieria a Cavallo della Nostra Guardia, ed al trasporto degli Equipaggi della Casa Reale e delle persone Reali. La seconda parte conserverà la denominazione di Battaglione del Treno di Linea, e sarà addetta al servizio dell' Artiglieria a piedi, ed ai trasporti militari, potendo ancora essere impiegata per le opere pubbliche con la Nostr'approvazione.

A R T. 44.

Dovendo la Divisione del Treno di Casa Reale anche formare uno dei Corpi componenti la Nostra Guardia, la medesima sarà parimenti sotto il comando, ed ispezione del Comandante Generale ed Ispettor Generale di essa Guardia.

A R T. 45.

Gli Uffiziali di essa Divisione, conservando la di loro anticbità nel Corpo del Treno in generale concorreranno agli ascensi con tutti gli Uffiziali del Treno di Linea.

A R T. 46.

Gli Uffiziali per gl' impieghi vacanti ed i rimpiazzamenti degli uomini nella Divisione del Treno di Casa Reale ci verranno proposti dal Comandante generale ed Ispettor Generale della Nostra Guardia per mezzo del Ministero, e Real Segreteria di Stato della Guerra, e Marina fra quelli del Treno di Linea.

A R T. 47.

Il Direttore Generale di Artiglieria continuerà ad esercitare le funzioni d' Ispettore del Treno di Linea.

Digitized by Google

ART. 48.

La Divisione del Treno di Casa Reale continuerà ad essere formata da uno Stato-Maggiore, da uno Stato Minore, e da due Compagnie della seguente forza.

STATO MAGGIORE.

1. Maggiore, o Tenente Colonnello Comandante.
1. Primo Tenente Ajutante Maggiore, con gli averi delle ultime precedenti tariffe.
1. Primo o Secondo Tenente Quartiermastro.
1. Uffiziale di Dettaglio Primo o Secondo Tenente.
1. Cappellano.
1. Secondo Chirurgo.

Totale 6.

STATO MINORE.

1. Veterinario.
1. Capo Maniscalco } con gli averi delle ultime precedenti Tariffe.
1. Capo Sellajo }
1. Primo Sergente Foriere.
1. Sergente Domatore.
1. Caporal Trombetta
1. Sartore.
1. Calzolajo.

Totale 8.

Forza della Prima Compagnia.

	Cavalli da sella	Cavalli da tiro
1. Capitano	»	»
1. Primo Tenente	»	»
1. Secondo Tenente	»	»

Totale 3.

		Cavalli da sella	Cavalli da tiro
	1. Ajutante Sotto Uffiziale	1	»
	1. Primo Sergente	»	»
	4. Secondi Sergenti	4	»
	1. Caporal Foriere	»	»
	6 Caporali	6	»
	2. Trombette	2	»
	2. Maniscalchi	»	»
	2. Sellaj	»	»
	76. Soldati di cui 38 di prima Classe, e 38 di seconda.	»	118
Totale	95.	13	118

Forza della Seconda Compagnia.

	1. Capitano	»	»
	1. Primo Tenente	»	»
	1. Secondo Tenente	»	»
Totale	3.		
	1. Ajutante Sotto Uffiziale	1	»
	1. Primo Sergente	»	»
	4. Secondi Sergenti	4	»
	1. Caporal Foriere	»	»
	6. Caporali	6	»
	2. Trombette	2	»
	2. Sellaj	»	»
	2. Maniscalchi	»	»
	60. Soldati di cui 30 di prima Classe, e 30 di seconda.	»	82
Totale	79.	13	82.

A R T. 49.

In tempo di guerra il numero degli uomini, de' cavalli, e de' muli sarà aumentato nella ragione, che sarà da Noi prescritta in tale circostanza.

406

ART. 50.

La seconda Compagnia in tempo di pace, oltre de' trasporti militari dei Corpi della Guardia, o degli Equipaggi della Casa Reale, potrà nelle occorrenze straordinarie servire per uso del Treno di Artiglieria di montagna.

ART. 51.

Il Battaglione del Treno di Linea continuerà ad avere uno Stato Maggiore uno Stato Minore, e quattro Compagnie della Forza seguente.

STATO MAGGIORE.

1. Comandante Tenente-Colonnello, o Colonnello.
1. Primo Tenente Ajutante Maggiore.
1. Quartier Mastro primo, o secondo Tenente.
1. Uffiziale di Dettaglio primo, o secondo Tenente.
1. Cappellano.
1. Primo Chirurgo.
1. Secondo Chirurgo.

Totale 7.

STATO MINORE.

1. Veterinario.
1. Capo Maniscalco.
1. Capo Sellajo.
1. Primo sergente Fèriere.
1. Primo sergente Domatore.
1. Sergente Trombetta.
1. Sartore.
1. Calzolajo.

Totale 8.

Digitized by Google

Forza di ciascuno delle quattro Compagnie.

		Cavalli da sella	Muli
	1. Capitano	»	»
	1. Primo Tenente	»	»
	1. Secondo Tenente	»	»
Totale	3.		
	1. Ajutante Sotto-Uffiziale	1	»
	1. Primo sergente	»	»
	4. Secondi sergenti	4	»
	1. Caporal-foriere	»	»
	6. Caporali	6	»
	2. Trombette	2	»
	2. Sellaj	»	»
	2. Maniscalchi	»	»
	60. Soldati	»	82
Totale	79.	13	82

A r t. 52.

Gl' Individui dello Stato Minore, ed il rimanente de' sotto-uffiziali, ed artefici tanto della Divisione del Treno di Casa Reale, quanto del Battaglione del Treno di Linea, che sono smontati in tempo di pace, saranno montati di Regio conto in tempo di guerra.

A r t. 53.

Ordinariamente il Battaglione del Treno di Linea addetto al servizio dell' Artiglieria a piedi attaccherà a quattro muli, ma in tempo di Guerra sarà aumentato per attaccare a sei, per tutti i bisogni de' corpi attivi.

408

A R T. 54.

Tutte le disposizioni, e massime relative al Corpo Reale di Artiglieria, ed a quello del Treno che per effetto di antecedenti Nostri Reali Ordini sono in vigore, e che non sono in opposizione, con ciò che vien prescritto nel presente Decreto continueranno ad avere il loro pieno adempimento.

A R T. 55.

Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed i Nostri Ministri Segretarj di Stato degli Affari Interni e della Guerra, e Marina sono incaricati ciascuno per la parte che lo riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — F R A N C E S C O.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
Firmato — Principe Della Scaletta.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — De' Medici.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — De' Medici.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina
Scaletta.

N A P O L I
DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.
1827.

569739(10
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III Napoli Fondo Palatino
AL 1527378

Digitized by Google

Digitized by Google

414

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

444

Digitized by Google